

I FITOSANITARI PER USO NON PROFESSIONALE E LE ETICHETTE NON APPROVATE

Le apprensioni che assillano la filiera dei fitosanitari continuano in seguito alla approvazione del decreto sui prodotti destinati agli utilizzatori non professionali (n.33 del 22 gennaio 2018). Decreto che avrebbe dovuto mettere fine ad un periodo di grande incertezza, determinato proprio dalla mancanza di regole chiare sulle modalità di vendita.

Siamo in un paese in cui molte cose navigano nell'incertezza, le regole a volte sono indeterminate e comunque qualcuno (ma sono tanti in realtà) non si limita a leggerle ma ha la pretesa di interpretarle e sempre in maniera personalistica.

Prima dell'uscita del decreto, nelle more della sua pubblicazione avvenuta dopo 4 anni e 2 mesi rispetto a quanto il dlgs 150/2012 prescriveva, doveva essere evidente a tutti che vigevano le norme in vigore in quel momento. Come del resto sottolineavano le stesse comunicazioni del ministero della salute. E invece no, le regioni in virtù della loro autonomia in ambito sanitario hanno iniziato a fare circolari che non avevano il crisma della ufficialità perché erano semplici comunicazioni tecniche dei dipartimenti di prevenzione, in cui si fornivano linee guida per la vendita dei prodotti per usi non professionale. Ovviamente essendo comunicazioni degli organi di controllo divenivano misure che non si potevano eludere.

Con differenze anche sostanziali tra una regione e l'altra come se si fossero verificate situazioni di emergenza sanitaria in merito alle quali le amministrazioni regionali avessero dovuto e potuto intervenire in virtù dell'autonomia di cui costituzionalmente dispongono in campo sanitario. Ma in realtà nessun dato oggettivo che acclarasse il sorgere di emergenze sanitarie è mai stato prodotto.

Una paranoia!!!

Una paranoia che ha avuto come vittima non solo la distribuzione, ma tutta la filiera che si è vista sobbarcare di inutili adempimenti burocratici incentivando, viceversa, la proliferazione delle vendite in internet. Vendite assolutamente incontrollate che spesso avvengono nella totale elusione normativa. La stupidità dell'eccesso di regolamentazione, per di più immotivata come sopra detto, porta all'elusione delle regole a discapito di coloro i quali alle regole si attengono.

Purtroppo la chiarezza non è arrivata nemmeno con la pubblicazione del decreto a causa della contraddittorietà di quanto lo stesso decreto indica. Il riferimento è il periodo transitorio durante il quale, fino al 2 maggio 2020, si possono continuare a fornire agli utilizzatori non professionali prodotti già presenti sul mercato prima dell'entrata in vigore del decreto stesso purché la taglia della confezione sia inferiore a 500 ml/gr e purché sulla confezione sia riportata un'etichetta con la dicitura *prodotto destinato ad utilizzatore non professionale* oltre ad altre diciture obbligatorie.

Ma da cosa nasce l'attuale indeterminatezza? Per rispondere è necessario ripercorrere le procedure che erano state delineate dal decreto per arrivare alla immissione sul mercato delle nuove etichette.

- Il decreto n. 33 del 22 gennaio 2018 sui prodotti destinati ad utilizzatori non professionali entra in vigore il 2 maggio 2018.

- Le aziende titolari di registrazione avevano 45 gg (16 giugno 2018) per presentare le nuove etichette dei prodotti già presenti sul mercato

- Decorso un periodo di 60 gg (16 agosto 2018) le aziende titolari di registrazione, in mancanza dell'approvazione ministeriale, potevano immettere sul mercato le nuove etichette sotto la propria responsabilità

- I prodotti già in commercio con la vecchia etichetta potevano e tutt'ora possono essere venduti allegando la nuova etichetta fornita dal titolare di registrazione.

Il punto su cui riflettere è "*la propria responsabilità*" in quanto il ministero non è fino ad ora stato in grado di controllare tutte le richieste di modifica di etichetta e pertanto molti prodotti destinati ad utilizzatori non professionale non potendo aspettare i tempi ministeriali sono sul mercato su responsabilità del titolare di autorizzazione. La domanda che è lecito farsi è cosa accadrà se il ministero nel momento in cui controllerà una data etichetta ne contesterà la rispondenza alle proprie linee guida. Possiamo supporre che i prodotti ancora nei magazzini dei commercianti potranno essere venduti allegando un'ulteriore nuova etichetta. Ma per quelli già venduti? Risposte non ve ne sono. A rigor di logica non dovrebbe accadere nulla, pensiamo che non vi sia alcuna motivazione emergenziale oggettiva per richiedere il richiamo dei prodotti acquistati dal consumatore comune ma siamo in un paese dove la logica non sempre prevale.

E', inoltre, necessario evidenziare un ulteriore problema che riguarda gli organi di controllo, i quali non possono trovare un riscontro ufficiale della validità dell'etichetta, non essendo quest'ultima reperibile in alcun documento pubblico, Gazzetta o sito del ministero della salute.

Non si possono escludere casi in cui vengano comminate sanzioni con tutto ciò che comporta adire un ricorso.